

# AUTONOMIA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

In una recente decisione (Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, Citibank N.A., in *www.rivista231.it*) il giudice di legittimità, dopo aver incidentalmente chiarito che l'art. 60 del Decreto n. 231 del 2001 preclude la contestazione dell'illecito amministrativo in presenza di un reato presupposto già prescritto non impedendo, al contrario, il proseguimento del procedimento *de societate* in corso nel caso in cui la prescrizione del reato si realizzi nelle more dello stesso (sul tema v. GARUTI, sub *Art. 60*, in CADOPPI-GARUTI-VENEZIANI, *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2010, 666; BASSI-EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2006, 119), ha provveduto a delineare i tratti di quella autonomia tra responsabilità amministrativa dell'ente e responsabilità penale della persona fisica oggetto di apposita codificazione nell'art. 8 del Decreto medesimo (cfr. MANCUSO, sub *Art. 8 D.Lg. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda-Spangher, Milano, 2010, 9491; BERNASCONI, sub *Art. 8*, in PRESUTTI-BERNASCONI-FIORIO, *La responsabilità degli enti*, Padova, 2008, 167).

Ad avviso della Suprema Corte, la norma in questione non pone alcuna questione interpretativa reale in quanto tutti i criteri che dovrebbero guidarne la lettura (letterale, teleologico soggettivo e teleologico oggettivo) conducono al medesimo risultato.

In tale prospettiva, il dato letterale appare chiarissimo nell'evidenziare non tanto l'autonomia delle due fattispecie generatrici di responsabilità penale e amministrativa, laddove la seconda presuppone e dipende dalla prima, quanto piuttosto l'autonomia delle due condanne sotto il profilo processuale (SANTORIELLO, *Il procedimento penale per l'accertamento della responsabilità amministrativa degli enti collettivi*, Torino, 2011, 91). Ai fini della declaratoria di responsabilità dell'ente risulta, cioè, necessario che venga compiuto un reato da parte del soggetto riconducibile all'ente, ma non è parimenti indispensabile che la condotta di rilievo penale venga accertata in termini tali da addivenire alla individuazione e condanna del responsabile (PASCARELLI, sub *Art. 8*, in CADOPPI-GARUTI-VENEZIANI, *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2010, 149).

La responsabilità penale presupposta può essere, pertanto, ritenuta incidenter tantum (ad esempio perché non si è potuto individuare il soggetto responsabile o perché questi è non imputabile) e, nonostante ciò, la società può essere comunque sanzionata in via amministrativa (per una rassegna delle notazioni critiche alla disposizione in commento v. MANCUSO, sub *Art. 8 D.Lg. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Codice di procedura penale commentato*, cit., 9493; BERNASCONI, sub *Art. 8*, in PRESUTTI-BERNASCONI-FIORIO, *La responsabilità degli enti*, cit., 169).

Anche l'intenzione del legislatore si palesa in termini inequivocabili alla luce di quanto emerge dal testo della relazione governativa di accompagnamento al Decreto, laddove si afferma che il titolo di responsabilità dell'ente, pur presupponendo la commissione di un reato, è autonomo rispetto a quello penale, di natura personale.

Del resto, la mancata identificazione della persona fisica che ha posto in essere la condotta penalmente rilevante è un fenomeno tipico nell'ambito della responsabilità d'impresa, rientrando nel novero delle ipotesi in relazione alle quali più forte si avvertiva l'esigenza di sancire la responsabilità delle persone giuridiche (DE MAGLIE, *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Milano, 2002, 335). Sicché, in tutte le ipotesi in cui, per la complessità dell'assetto organizzativo interno, non sia possibile ascrivere la responsabilità penale in capo ad uno determinato soggetto, e ciò nondimeno risulti accertata la commissione di un reato, l'ente ne dovrà rispondere - ricorrendone tutte le condizioni di legge - sul piano amministrativo (PASCARELLI, sub *Art. 8*, in CADOPPI-GARUTI-VENEZIANI, *Enti e responsabilità da reato*, cit., 148).

Peraltro, anche la ratio oggettiva della norma - quale emerge sistematicamente dal complesso delle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti - persegue la finalità di sanzionare l'ente collettivo ogni volta che le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente (o sulle quali queste esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo) commettono dei reati nel suo interesse o a suo vantaggio.

In definitiva, la responsabilità amministrativa della persona giuridica non può essere automaticamente esclusa per il sol fatto che l'autore materiale del reato presupposto, all'esito del processo a suo carico, sia stato assolto (BERNASCONI, sub *Art. 8*, in PRESUTTI-BERNASCONI-FIORIO, *La responsabilità degli enti*, cit., 168), anche per intervenuta prescrizione del medesimo, in quanto l'illecito amministrativo ha carattere autonomo e può quindi sussistere anche in assenza di una condanna dell'apicale o del sottoposto che abbia agito in concreto, come accade, per espressa previsione legislativa, nell'eventualità in cui quest'ultimo non sia stato individuato o non sia imputabile (PASCARELLI, sub *Art. 8*, in CADOPPI-GARUTI-VENEZIANI, *Enti e responsabilità da reato*, cit., 148).